



NOTA PER L'AUDIZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE DEL 8/2/2024 SUL DISAGIO GIOVANILE

Il tema in oggetto presenta una notevole ampiezza e viene schematizzato da questo Garante sulla base delle sue competenze e per quanto di conoscenza.

1)

Una prima distinzione deve farsi in relazione ai minori stranieri non accompagnati (MSNA), ove la legge statale n. 47/2017 attribuisce al Garante il compito di effettuare corsi di formazione per i possibili tutori dei MSNA, da trasmettere al Presidente del Tribunale dei minorenni che provvede alla loro nomina e la successiva gestione dei stessi. Dai costanti contatti con i tutori, ora costituiti anche in associazione, i disagi segnalati riguardano:

- Il complesso, spesso lungo percorso di arrivo da partenze lontane e attraversamento di più Stati con episodi di sfruttamento, violenza (anche sessuale), furto di ogni bene, da cui deriva:
- La innata iniziale diffidenza (da superare) nei confronti del tutore stesso e dei vari soggetti (dell'ente ospitante, degli educatori, insegnanti, assistenti sociale ecc.)
- Il disagio di una convivenza con altri MSNA di diversa matrice nazionale, etnica, tribale, con possibili contrasti non solo verbali
- La pressione della famiglia d'origine che pretende l'invio di denaro dal minore inviato all'estero per lavorare ed ignorando la difficoltà di un lavoro minorile giuridicamente ammesso e non in nero
- La tentazione di sopperire tali pressanti richieste con attività illegali.

Ne consegue, di recente, un aumento, per quanto limitato, di comportamenti violenti sia all'interno degli enti di accoglienza, sia all'esterno, con casi di reati commessi contro la persona, il patrimonio o il traffico di sostanze stupefacenti.

2)

In una valutazione complessiva più generale deve sottolinearsi che il lockdown dovuto alla pandemia da Covid 19 è stato particolarmente significativo. Due anni di blocco (e permanenza in casa) per un adulto costituiscono un frammento della sua vita; per un minore una parte significativa della sua stessa esistenza, che ha interrotto:

- Frequenza scolastica
- Attività sportiva
- Incontro con amici e compagni

E che ha, invece, forzatamente, aumentato di gran lunga i rapporti con i mezzi telematici e, soprattutto, con internet ed i social.

Donde il disagio nella ripresa delle attività in presenza e la permanenza se non l'aumento, e non certo la riduzione, dei contatti con i social.

3)

A tale proposito il Garante coordina il Protocollo d'intesa "Coordinamento di attività per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Prevenzione e contrasto del fenomeno del

bullismo, del cyberbullismo e dell'infanzia violata", con la partecipazione dei rappresentanti di tutti gli Enti firmatari: il Garante stesso, la Commissione regionale delle pari opportunità, il Corecom Friuli Venezia Giulia, l'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Friuli Venezia Giulia, l'Osservatorio Regionale Antimafia ed il Difensore Civico. Partecipa, altresì, a vari Tavoli istituiti contrastare il bullismo ed il cyberbullismo.

4)

Nell'ottobre 2023 il Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno – Servizio analisi criminale ha pubblicato un dettagliato rapporto sulla "Criminalità minorile in Italia 2010-2022" che evidenzia:

- Aumento della criminalità minorile del 15-18% con un picco nel 2015, e poi assestatasi nel volume dei reati, ma:
- Differenziazione fra i reati stessi, inizialmente nella quasi totalità reati contro il patrimonio, ma ora caratterizzati da significativa violenza, sia contro la persona che contro il patrimonio (diminuzione di furti ed aumento di rapine, che è furto con violenza)
- Dai limitati autori stranieri del 2010 ora nel 2022 oltre la metà dei reati commessi da minori stranieri.

5)

In conseguenza a noti, drammatici fatti criminosi di cronaca commessi a danno di minori nonché pure da minori stessi, notevolmente illustrati ed amplificati dai media, e che hanno fortemente allarmato l'opinione pubblica, sono state emanate due importanti iniziative legislative, usualmente definite come il c.d. "decreto Caivano" e la c.d. "legge femminicidio" o "Codice Rosso bis".

Più esattamente trattasi di:

- "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa ed alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale", di cui al D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito nella legge 13 novembre 2023, n. 159;
- "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica", di cui alla legge 24 novembre 2023, n. 168.

Della seconda disposizione ci basti qui ricordare la definizione, tratteggiata dall'art. 1, della "violenza domestica", come quella finora denominata "assistita", ossia un reato commesso in presenza di un soggetto minore, con la differenza che se prima costituiva una circostanza aggravante nella commissione certi illeciti ora rappresenta una fattispecie autonoma di reato.

6)

Di notevole rilievo il c.d. decreto Caivano, che dopo un primo Capo dedicato ad interventi strutturali dedicati a quella particolare zona comunale, tenuto contro del diffondersi delle baby-gang, del diffondersi della violenza sessuale di gruppo, con un aumento dello spaccio ed uso di sostanze stupefacenti e di associazioni criminose di vario tipo, ha delineato una serie di norme valide per tutto il territorio nazionale. Nello specifico:

- Capo II, con "Disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile"
- Capo III, con "Disposizioni in materia di offerta educativa"
- Capo IV, con "Disposizioni per la sicurezza dei minori an ambito digitale".

Molto schematicamente e parzialmente si rileva:

- Introduzione del c.d. DASPO urbano: divieto di avvicinamento in determinati luoghi: scuole, mezzi trasporto, locali pubblici sia per maggiorenni che per i minorenni
- Introduzione dell'avviso_orale (già presente nei casi di *stalking*), rivolto al soggetto quando ancora non è stata presentata querela o denuncia. È esteso anche ai maggiori degli anni 14 con l'avvertimento a chi detiene la responsabilità genitoriale e avviso alla Procura dei Minorenni. Oltre a ciò è previsto anche per i minori tra i 12 e i 14 anni (quindi, non imputabili). Costoro vengono convocati insieme a chi esercita la responsabilità genitoriale e, a seguire, il Prefetto irroga una sanzione amministrativa fino a 1000 euro a chi detiene la responsabilità genitoriale salvo che non dimostri di non aver potuto impedire il fatto delittuoso. La violazione dell'avviso orale dai 14 ai 18 anni costituisce un delitto con una pena da uno a tre anni di reclusione e con una multa. Il Questore può chiedere al Procuratore della Repubblica dei Minorenni di vietare l'utilizzo del cellulare e di altri dispositivi per la comunicazione di dati.
- Aumentate le pene per il porto d'armi o oggetti atti ad offendere
- Aumento di pena per lo spaccio di stupefacenti di lieve entità
- Introdotto il reato (art. 421-bis c.p.) di "Pubblica intimidazione con uso di armi" (la c.d. "stisa" nel linguaggio criminoso)
- Ampliati i presupposti per:
 - La misura cautelativa dell'accompagnamento del minore in Questura a seguito di flagranza
 - Le misure cautelative diverse dalla custodia cautelativa
 - La custodia cautelativa (anche quando il minore si sia dato o stia per darsi alla fuga)
- Disposizioni per il rafforzamento dell'obbligo scolastico:
 - Sostituzione dell'art. 731 c.p. (contravvenzione con l'ammenda fino a 30 euro) con l'art. 570-ter c.p.: per il soggetto adulto responsabile:
 - In caso di evasione dell'obbligo: delitto con reclusione fino a 2 anni
 - In caso di elusione dell'obbligo (ingiustificate assenze): delitto con reclusione fino a 1 anno
 - La perdita dell'assegno di inclusione (D.L.48/2023)
- In merito al tema digitale, la persona offesa per reati telematici ha la facoltà di chiedere al *provider* l'oscuramento delle proprie immagini. Tutti i fornitori di strumenti telematici devono, inoltre, comunicare la possibilità di installare nel proprio dispositivo una applicazione per il controllo parentale nei dispositivi già in uso. Per tutti i nuovi dispositivi è prevista, invece, l'installazione già all'acquisto.
- Introdotte due misure processuali:
 - una sorta di giudizio abbreviato per il minore nel caso in cui la pena non sia maggiore di 5 anni: il PM, prima di esercitare l'azione penale, notifica al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la possibilità di chiedere la definizione anticipata del procedimento ovvero un percorso di rieducazione con un lavoro socialmente utile o una collaborazione con enti no profit da uno a sei mesi. L'esito positivo estingue in reato.
 - La messa alla prova, disposta durante il processo (art. 28 proc. min.) che prima valeva per tutti i reati, ora si esclude per alcuni reati gravi.

7)

Nel complesso, si evidenzia:

- Una maggiore severità verso la criminalità minorile
- Una maggiore responsabilizzazione della famiglia e dei genitori

8)

Il Garante, inoltre, in vari casi sottoposti al suo scrutinio, rileva spesso:

- Il minore come oggetto/vittima in un acceso conflitto fra genitori separati o divorziati
- Il minore oggetto di disinteresse educativo da parte di uno od ambedue dei genitori, con la questione sollevata da un parente (nonno o zio)
- Il minore in una famiglia frammentata senza alcuna capacità educativa.

9)

Come riflessioni conclusive rispetto all'atteggiamento e del disagio del minore:

- Il comportamento violento viene visto come mezzo per risolvere i conflitti
- L'appartenenza ad una gang conduce ad una deresponsabilizzazione e gli atti violenti intesi come rito di passaggio o guadagno di uno status nella comunità
- Le immagini violente dei media e la spettacolarizzazione dei comportamenti violenti nei social contribuiscono a ridurre la consapevolezza del disvalore sociale dei comportamenti violenti
- I minori difficilmente temono le conseguenze immediate dall'atto illecito
- Il web dà la percezione di un anonimato garantito
- Bullismo, cyberbullismo, stalking, molestie nel social usano un immaginario ed un lessico brutali
- I rapper veicolano spesso messaggi antisociali

In definitiva, come sottolineato anche dall'AGIA (Garante nazionale per l'infanzia ed adolescenza) e dall'analisi ministeriale:

- deve spesso notarsi l'**assenza di empatia** nei confronti della vittima
- importanti i programmi della **giustizia riparativa e della mediazione** di cui al D.Lvo n. 150/2022
- urge **educare alla legalità** con il coinvolgimento di
 - famiglia
 - scuola
 - comunità locali
 - enti del terzo settore
 - volontariato

10)

Si è affermato un'affascinante immagine: **convertire l'algoritmo**, ossia

- sostituire i modelli negativi e dannosi
- introducendo figure positive quali, ad esempio:
 - campioni dello sport
 - giovani realizzati nel contesto sociale
 - esempi di noti influencer operanti nella assoluta legalità
- nella finalità del **rispetto** reciproco
- investendo nella prevenzione e nel recupero.

Il Garante regionale dei diritti della persona
prof. Paolo Pittaro

f.to digitalmente

ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.